

REGOLAMENTO DEI LABORATORI MULTIMEDIALI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Distretto Scolastico N° 21

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

*Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Liceo Classico, Aldo Moro*

Sede legale: VIA CORRADO ALVARO, 4 - 87028 PRAIA A MARE - (CS)

CODICE MECCANOGRAFICO CSIS03400D

Presidenza - SEGR. / FAX (0985) 777836

C.F. 92004180789 e-mail: csis03400d@istruzione.it sito web: www.iispraia.it



Regolamento laboratori multimediali

PREMESSA

Considerato che le attrezzature informatiche costituiscono un patrimonio della scuola e che pertanto vanno utilizzate con diligenza e nel rispetto di tutti gli utenti si forniscono alcune raccomandazioni/suggerimenti circa l'utilizzo di queste.

Art. 1

Ai laboratori multimediali possono accedere tutti i docenti le cui attività didattiche richiedano l'utilizzazione di computer o di altri supporti tecnologici, secondo l'orario di accesso.

In ogni caso accedono ai laboratori con priorità i docenti di Lingue, Matematica ed informatica, EGAR.

Art. 2

I docenti che accedono con la classe **devono**:

- a. sincerarsi delle condizioni del laboratorio all'inizio e alla fine delle lezioni;
- b. compilare il registro delle presenze in laboratorio segnalandovi eventuali problemi tecnici e/o di altra natura e ne daranno immediata segnalazione all'assistente tecnico;
- c. nella considerazione che tutti i PC sono numerati, devono assegnare agli allievi posti fissi in modo tale che ognuno diventi partecipe e responsabile del corretto funzionamento della postazione;

Art. 3

Il docente, da solo o con la classe, che fa uso dei laboratori deve necessariamente annotare il proprio nominativo e l'eventuale classe nell'apposito registro delle presenze di laboratorio. Questo al fine di poter individuare le cause di possibili problemi o danni e per documentare il reale utilizzo dell'aula multimediale;

Art. 4

In nessun caso è autorizzato l'uso dei laboratori da parte degli studenti senza la presenza continua di un Docente o dell'Assistente Tecnico.

Art. 5

L'assistente tecnico ha il compito di:

- a. Non abbandonare o lasciare incustoditi i laboratori quando nessuno li utilizza;
- b. assicurare, compatibilmente con il proprio orario di servizio, il corretto funzionamento delle attrezzature presenti nel laboratorio;
- c. verificare quotidianamente la presenza di segnalazioni di problemi sul registro delle presenze e riferirla al responsabile di laboratorio;
- d. assistere il docente che lo richieda nell'utilizzo delle attrezzature;
- e. intervenire a seguito della chiamata di un docente in caso di insorgenza di problemi.

Art. 6

La vigilanza e il rispetto delle consegne da parte degli alunni è di pertinenza dei docenti e degli assistenti tecnici;

Art. 7

L'accesso a Internet è consentito solo ai docenti e alle classi guidate dagli stessi. L'uso che viene fatto di Internet deve essere unicamente di documentata valenza didattica e opportunamente registrato su apposito registro;

Art. 8

In qualsiasi momento in cui il docente o l'assistente tecnico riscontrino un uso improprio della connessione in difformità dalle disposizioni di legge o di regolamento interno o non compatibile con i principi di regolamentazione delle attività scolastiche, devono disattivarla senza alcun ripensamento. Dell'accaduto si darà immediata comunicazione alla Dirigente Scolastica per l'attuazione di misure disciplinari.

Art 9

Ciascun alunno o gruppo di alunni dovrà occupare la stessa postazione di lavoro per tutto l'anno scolastico, così come assegnata dai docenti.

Art. 10

Viste le implicazioni amministrative, l'installazione dei programmi applicativi sul server o sulle postazioni degli alunni è di competenza del responsabile del laboratorio e del assistente tecnico, che provvederanno ad aggiornare il registro del Software con annotazione delle licenze d'uso.

Art. 11

I docenti che abbiano la necessità di utilizzare il laboratorio multimediale in un orario in cui risulta libero dovranno prendere accordi con il responsabile e/o con l'assistente .

Art. 12

L'aula multimediale può essere utilizzata a più livelli:

- a. rete didattica e audio video(registratore sonoro, videoregistratore ecc..), senza l'impiego dei computers: vengono accesi solo i monitors degli alunni, la consolle docente e le attrezzature utilizzate;
- b. rete "dati" e audio video: vengono attivati i computers degli allievi, la consolle e le attrezzature necessarie;
- c. consolle docente: viene accesa la consolle e le attrezzature necessarie.

Per l'utilizzazione di cui al punto a è necessario conoscere soltanto l'uso del sistema (touch screen, telecomando, accensione apparecchiature), non sono necessarie conoscenze informatiche.

Per l'utilizzazione di cui ai precedenti punti b - c è necessario conoscere almeno l'uso del sistema Windows e successivi aggiornamenti.

Art. 13

I computer all'uscita dal laboratorio devono essere spenti.

Art. 14

E' vietato:

- accedere al laboratorio in assenza dell'insegnante o dell'assistente tecnico;
- consumare alimenti e bevande all'interno del laboratorio;
- adoperare qualsiasi strumento senza l'autorizzazione dell'insegnante o dell'assistente tecnico;
- uscire dal laboratorio senza il permesso dell'insegnante;
- variare le configurazioni di sistema delle macchine;
- alterare attrezzature hardware come lettori cd o dvd, scanner, stampanti, cablaggi di rete, ecc.;
- scaricare file musicali, filmati e file multimediali in genere, salvo quelli predisposti per finalità didattica;
- agli alunni particolarmente restii ad un comportamento corretto sarà vietato l'uso dei laboratori multimediali;
- i laboratori multimediali dispongono di attrezzature e strumentazione di costo molto elevato. Qualsiasi danno dovuto a indolenza o uso improprio delle attrezzature verrà sanzionato con un periodo variabile di allontanamento dal Laboratorio fino alla esclusione definitiva e alla refusione del danno.

Art. 15

E' vietato l'accesso contemporaneo di due classi costituite da un numero esiguo di alunni, anche se ognuna accompagnata dal docente .